

## **CRITICITA' EMERSE NELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE "TRAMITE POZZO" E PROPOSTE DI RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE<sup>1</sup>**

### **Premessa**

L'agricoltura nelle Regioni del Mediterraneo risulta possibile solo attraverso la somministrazione dell'acqua mediante i comuni sistemi di irrigazione. Per tal motivo la crescita del comparto agricolo nel futuro è strettamente legata alla disponibilità di questa importante risorsa.

In Calabria, gran parte dell'attività agricola utilizza per l'irrigazione, le acque captate dal sottosuolo mediante pozzi. Ne consegue che gran parte dell'economia agricola calabrese (dai bergamotti della fascia ionica reggina, alle clementine della sibaritide, fino agli agrumi ed i kiwi della Piana di Gioia Tauro) si regge sul prelievo di acqua sotterranea.

Il quadro normativo Nazionale, inerente le modalità per ottenere le concessioni, risulta datato ed ormai obsoleto rispetto alle necessità che con il passare del tempo si sono venute a creare.

Al contrario, il continuo cambio di competenze da parte dei vari enti concedenti, costantemente caratterizzati da carenza di personale, ha portato ad avere degli iter lunghissimi per il rilascio delle concessioni, in particolare per quelle in sanatoria.

Alle criticità ataviche evidenziate più volte nel passato dagli scriventi Ordini professionali e legate in particolare alla carenza di personale relativo al Settore "Gestione Demanio Idrico Area Settentrionale (Cs)", si è sommata quella relativa al blocco delle procedure di sanatoria dei pozzi esistenti operato recentemente dalla Regione Calabria.

---

<sup>1</sup> Documento redatto dall'Ordine dei Geologi della Calabria, dalla Commissione Risorse Idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi e dalla Federazione Regionale dei dottori agronomi e forestali della Calabria.

Si evidenzia, altresì, che **gli operatori dell'agricoltura possono accedere a svariati vantaggi economici, dai contributi, al carburante agricolo, fino ai PSR, solo se in possesso di regolare concessione o in alternativa ad un'autorizzazione temporanea al prelievo di acqua.**

Per quanto sopra descritto ne deriva che rallentare o bloccare l'iter di concessione dei pozzi esistenti può rappresentare un colpo mortale ad un'economia già fortemente provata nell'ordinario ed aggravata dall'emergenza COVID.

### ***Analisi della problematica***

L'art.1 del Regio Decreto n°1775/1933 "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*" qualificava come "pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, solo quelle che [...] abbiano e acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse".

Successivamente, la riforma operata dalla Legge n°36/94 (Legge Galli) inquadrava tutte le acque, superficiali e sotterranee, con connotazione pubblicistica.

Pertanto, in seguito a tali disposizioni, tutti i possessori di un pozzo avrebbero dovuto denunciarne la presenza nel proprio fondo al Genio Civile e, successivamente, espletare l'iter burocratico per il rilascio della concessione.

Tale possibilità è stata annualmente prorogata fino al 31/12/2007.

Ad oggi, dall'analisi delle procedure di attuazione per il rilascio delle acque sotterranee mediante pozzo si riscontra, su scala nazionale, una certa disomogeneità sui procedimenti relativi alle opere di derivazione che rientrano nell'ambito dell'art.17 comma 3 del Regio Decreto n°1775/1933 (pozzi realizzati in assenza di autorizzazione alla ricerca idrica e non denunciati entro il 31/12/2007).

La ragione di tale scelta può essere imputata ad una legislazione nazionale vigente poco chiara.

Dallo studio delle normative emergono alcune considerazioni che si elencano qui di seguito:

- Le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee tramite pozzi in **sanatoria** non possono essere istruite in mancanza di documentazione probatoria di denuncia alle amministrazioni competenti entro il 31/12/2007 (data ultima prevista dalla D. Lgs. 152/06 per le denunce in sanatoria);
- Le concessioni in sanatoria hanno, in tutte le Regioni dotate di regolamenti regionali, un iter istruttorio rientrante con procedura di concessione preferenziale.
- Si precisa che il D.Lgs. 152/06 art.96 comma 6, in caso di utenze abusive in parte o in toto, rimanda a quanto di seguito riportato all'art.17 comma 3 R.D. 1775/1933:

*“nel caso di violazione del comma 1 (prelievi abusivi), l’Amministrazione competente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro. **Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro.** Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E’ in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, **può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo** in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque”.*

- In merito ai pozzi l’**art. 10 del D.Lgs n.275/93** riporta *”l’omessa denuncia dei pozzi.....è punita con la sanzione amministrativa del pagamento.....il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura...”*. Anche in questo caso la norma prevede il sequestro come condizione peggiore e la chiusura che non significa necessariamente tombatura o dismissione.
- La normativa (R.D. 1775/1933) consente, seppure in via eccezionale, la possibilità alle autorità competenti di rilasciare un’autorizzazione provvisoria. Pertanto, si ritiene che qualora lo spirito della normativa fosse quello di dismettere in maniera definitiva l’opera di derivazione esistente, sarebbe irragionevole prevedere la possibilità di rilasciare un’autorizzazione provvisoria che consenta di proseguire l’emungimento.
- Per quanto sopra emerge, in alcune Regioni Italiane (come ad esempio **l’Emilia-Romagna, il Veneto ecc.**), la possibilità di istruire le richieste di concessione di acque sotterranee mediante opera esistente (**non in sanatoria**) in procedura ordinaria (diversa dalla procedura preferenziale entro la quale rientrano le concessioni in sanatoria), applicando le sanzioni previste dalla legge e la cessazione dell’utenza (che non significa procedere con la tombatura del pozzo) fino all’ottenimento o al diniego della concessione.

In Emilia-Romagna, nel caso di presenza di un pozzo idrico ad uso extra-domestico senza alcun titolo concessorio, viene offerta la possibilità di richiedere la concessione di emungimento da “opera esistente”.

### *Proposta per il superamento della problematica*

La proposta di seguito illustrata e che si compone di alcuni punti, è stata redatta sforzandosi di dare un'interpretazione logica e razionale alla normativa vigente, nella piena convinzione che qualsiasi legge non possa mai essere priva di senso logico o addirittura dannosa alle componenti che la stessa è volta a salvaguardare.

Pertanto, analogamente a quanto avviene in altre regioni, si propone di procedere al ricevimento delle istanze di concessione di derivazione di acque sotterranee **da opera esistente** e non più in sanatoria.

Al ricevimento dell'istanza, potrà essere inviata una nota con la quale si dispone la cessazione dell'utenza come previsto da normativa.

Si ribadisce che per cessazione dell'utenza non si intende la tombatura del pozzo, bensì la semplice sospensione all'emungimento.

Si prevede, indipendentemente dall'esito dell'istruttoria, il pagamento delle sanzioni previste dalla legge.

L'istruttoria della richiesta di concessione da opera esistente, corredata dagli elaborati tecnici necessari, consentirà anche attraverso il parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, di accertare i requisiti tecnici e funzionali dell'opera di derivazione in relazione al contesto geomorfologico, idrogeologico ed ambientale del luogo. Verrà altresì valutata la compatibilità della captazione in riferimento al Piano di Tutela delle acque della Regione Calabria ed alle aree di salvaguardia.

La proposta redatta, oltre che consentire di portare a termine l'iter procedurale ancora in corso relativo alle numerose domande di concessione di acque pubbliche tramite pozzi già realizzati negli anni passati, volge a far emergere il sottobosco di pozzi presenti sul territorio e non in regola con le concessioni di emungimento.

Si ritiene, che molte delle situazioni presenti siano indotte, non tanto da una volontà di evadere la legge, ma bensì da una situazione pregressa non correttamente gestita e pubblicizzata dagli enti quando era necessario. Basti pensare ad un agricoltore che

avendo un pozzo da svariati decenni, entro il 31.12.2001 (termine annualmente prorogato fino al 31.12.2007) avrebbe potuto richiedere il riconoscimento della concessione preferenziale, ed in seguito esercitare la richiesta di rinnovo alla scadenza, occasione molto conveniente che in realtà pochissimi hanno colto per una probabile disinformazione.

Espletate tutte le procedure precedentemente richiamate ed in caso di esito positivo dell'istanza, si potrà procedere al ***rilascio della concessione ordinaria da opera esistente***.

Pur sforzandosi non si riesce a dare interpretazione differente al quadro normativo in quanto, non si può ritenere razionalmente accettabile una procedura che preveda la cessazione dell'utenza - intesa come la dismissione del pozzo - oltre che il pagamento della sanzione.

Difatti, con una interpretazione così restrittiva, l'utente non avendo altra scelta, si troverebbe costretto a richiedere l'autorizzazione per un nuovo permesso di ricerca con una nuova perforazione che, in caso di esito fruttuoso, risulterebbe magari uguale a quella esistente e, casomai, posta a qualche metro di distanza.

Una tale condizione oltre che illogica ed antieconomica, determinerebbe un impatto ambientale inutile e dannoso a tutte le componenti naturali che l'iter istruttorio di una concessione tende normalmente a salvaguardare.

Permane la problematica legata all'agricoltura.

Come accennato in premessa, sono molte migliaia gli agricoltori i cui terreni o non sono serviti da reti irrigue consortili oppure le stesse non riescono a fornire i quantitativi idrici necessari a far funzionare gli impianti di irrigazione. Questa condizione ha determinato nel tempo una necessità a cui si poteva far fronte solo tramite la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee quali i pozzi.

In questi ultimi anni, grazie anche ai controlli per i PSR, condizionalità, biologico ecc., gli stessi agricoltori si sono trovati costretti a denunciare il pozzo a suo tempo realizzato,

chiedendone la concessione e, nelle more dell'ottenimento della stessa, le amministrazioni concedenti rilasciavano un'autorizzazione provvisoria che consentiva il superamento di alcune problematiche burocratiche come appunto i finanziamenti per PSR, il biologico, il carburante agricolo, ecc. ***(la norma prevede la necessità di un titolo autorizzativo all'emungimento per chi richiede tali agevolazioni)***.

Qualora la proposta esposta dovesse trovare accoglimento, si ritiene necessario che nel corso dell'iter istruttorio della concessione da "opera esistente" venga previsto anche il rilascio di una "concessione provvisoria", per consentire agli agricoltori di continuare a svolgere la propria attività. Tale occorrenza può essere normata dalla Regione Calabria attraverso lo strumento di una D.G.R., finalizzata al mantenimento ed allo sviluppo del comparto agricolo Regionale e giustificata, conformemente all'art.17 comma 3 del R.D. 1775/1933, dalla **"presenza di particolare ragione di interesse pubblico generale"**.

A questo punto i funzionari e Dirigenti non avrebbero difficoltà nel rilasciare la provvisoria in quanto tutta l'operazione rientrerebbe all'interno del quadro normativo.